

## CASO 22/2010

Richiesta di conferma o correzione della decisione  
del Comitato per le proteste del 30° Campionato invernale di Roma  
Vela d'Altura

Regole: 61.1(a), 61.1(a)(3), 63.5

*Massima: A meno che da un incidente non derivino danni o lesioni evidenti per le barche coinvolte o che qualche regola particolare non esima dall'esposizione della bandiera, una barca che intende protestare deve esporre alla prima ragionevole occasione e in maniera ben visibile (conspicuously) una bandiera rossa. Una bandiera deve innanzitutto apparire come una bandiera e tale non può essere una maglietta. Se non tutti i requisiti richiesti per una protesta sono stati rispettati, allora la protesta dev'essere dichiarata invalida e l'udienza dev'essere chiusa.*

### La Giuria di Appello

riunita nelle persone di Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Fabio Donadono ed Eugenio Torre relatore (componenti), Marco Alberti e Giuseppe Russo (componenti supplenti) con Anna Maria Bonomo (uditrice) ha assunto la seguente

### decisione

sulla richiesta presentata dal Comitato per le proteste del "30° Campionato Invernale di Roma" per la conferma o correzione della propria decisione emessa in merito alla protesta di ITA 16433 contro ITA 16266 per un fatto accaduto nel corso della quarta prova del Campionato svoltasi il giorno 7 Novembre 2010.

Il dubbio del Comitato non riguarda né la dinamica dell'incidente, privo di contatti fra le barche, né le regole di rotta applicate.

Il Comitato è invece in dubbio sulla validità e conseguente ammissibilità della protesta che si concluse con la squalifica di ITA 16266 per violazione della RRS 11 e narra che:

“Durante l'udienza, in merito alle considerazioni sulla validità della protesta il protestante ha affermato di aver gridato “protesto” ed il protestato di non aver sentito. Inoltre il CdR non ha notato la bandiera di protesta (notifica obbligatoria sulle IdR). Il CdP, a maggioranza, ha considerata valida la protesta in quanto accertato che la bandiera (una maglietta rossa) era stata esposta sulla sartia sottovento, invisibile al CdR con le barche che arrivano al traverso, e che la protesta era stata dichiarata dal protestante solo quando si è reso conto che la poggiate del protestato gli impediva di tagliare la linea di arrivo e lo costringeva ad abbattere.”

Il Comitato Organizzatore ha inviato il Bando di Regata e le Istruzioni di Regata. In queste al punto 20 si legge:

“ Un'imbarcazione che intenda protestare, oltre ad uniformarsi al disposto della regola ISAF 61.1, deve informare il battello di arrivo, tempestivamente dopo l'avvenuto arrivo contro quale imbarcazione intenda presentare protesta, pena l'inammissibilità della stessa (estensione della regola ISAF 61.1).”

Non sono pervenute osservazioni da parte delle barche protestante e protestata.

Questa Giuria d'Appello osserva innanzitutto che nell'accaduto non vi furono contatti fra le barche né tantomeno danni o lesioni “*evidenti per le barche coinvolte nell'incidente medesimo*” cioè quanto richiesto dalla RRS 61.1(a)(3) per l'inapplicabilità alla barca protestante delle prescrizioni della regola 61.1.

Il fatto che la bandiera (anzi una maglietta) fosse poco visibile in quanto esposta sul lato opposto a quello del Comitato all'arrivo non gioca a favore del “*conspicuously display a red flag*” richiesto dalla regola 61.1(a). A ciò si aggiunga che il caso ISAF 72 statuisce che una bandiera deve innanzitutto apparire come una bandiera - “*A flag must be seen primarily to be a flag*” - e non una maglietta. Infine neppure risulta rispettato il disposto del sopra riportato punto 20 delle Istruzioni di regata che prescriveva che all'arrivo la barca protestante dichiarasse contro quale barca intendeva protestare.

Si ricorda che la maggior parte delle regole di regata stabilisce delle prescrizioni a carico dei concorrenti. Esistono però alcune regole contenenti degli obblighi per il Comitato per le proteste; fra esse si trova la regola 63.5 la quale prescrive che il comitato acquisisca innanzitutto gli elementi “*per decidere se tutti i requisiti per la protesta o richiesta di riparazione siano stati rispettati*” e che “*Se così non è, il comitato deve dichiarare la protesta o la richiesta non valida e chiudere l'udienza.*”

Per questi motivi la Giuria d'Appello dichiara invalida la protesta deferita, revoca la squalifica inflitta a ITA 16266 e dispone la conseguente correzione della classifica.

Così deciso in Genova il 4 Febbraio 2011.

f.to Sergio Gaibisso, presidente Giuria d'Appello  
copia conforme all'originale